

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023 (Rv. 669456 - 01)

Criteri di individuazione dello scaglione - Valore della causa - Somma attribuita - Ratio - Conseguenze nel giudizio di appello.

In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023 (Rv. 669456 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091